

- 3) Se i citati regolamenti possano essere interpretati nel senso che il produttore agricolo la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità ma che voglia cessare la sua attività in futuro (dopo aver utilizzato la sovvenzione) non ha il diritto di beneficiare di un aiuto.
- 4) Come occorra interpretare la nozione di status giuridico conferito secondo il diritto nazionale ai sensi dei due citati regolamenti.
- 5) Se lo status giuridico conferito ai sensi del diritto nazionale includa anche quello connesso alle modalità dell'eventuale cessazione dell'impresa del produttore agricolo (o dello scioglimento del gruppo di produttori). Infatti, il diritto ungherese disciplina status giuridici distinti per le varie situazioni che possono sfociare in una cessazione (sospensione dei pagamenti, fallimento e liquidazione).
- 6) Se si possa prevedere che i presupposti per chiedere, da un lato, il (regime comunitario di) pagamento unico per superficie e, dall'altro, l'aiuto nazionale integrativo abbiano una forma distinta e che siano del tutto indipendenti gli uni dagli altri; occorre verificare quali rapporti esistano (o possano esistere) tra i principi, il regime e gli obiettivi dei due tipi di sovvenzioni.
- 7) Se si possa escludere dal beneficio dell'aiuto nazionale integrativo un gruppo (o un singolo produttore) che soddisfa, peraltro, i presupposti del regime comunitario di pagamento unico per superficie.
- 8) Se l'ambito di applicazione del regolamento n. 1259/1999 includa anche, secondo quanto previsto dal suo art. 1, l'aiuto nazionale integrativo, tenuto conto del fatto che quanto è solo parzialmente finanziato dal FEAOG è finanziato, con gli opportuni adattamenti, con un aiuto nazionale integrativo.
- 9) Se un produttore agricolo la cui azienda, funzionante effettivamente e in piena legalità, si trovi nel territorio della Comunità abbia diritto a un aiuto nazionale integrativo.
- 10) Ove il diritto nazionale disciplini il processo di scioglimento delle società commerciali con una normativa specifica, se quest'ultima presenti una rilevanza dal punto di vista degli aiuti comunitari (e degli aiuti nazionali ad essi connessi).
- 11) Se si possano interpretare le norme comunitarie e nazionali che sovrintendono al funzionamento della politica agricola comune nel senso che devono creare un regime giuridico complesso, d'interpretazione uniforme e funzionante in conformità a identici principi e condizioni.

- 12) Se l'ambito di applicazione determinato dall'art. 1, n. 4, del regolamento n. 3508/92 e dall'art. 10, lett. a), del regolamento n. 1259/1999 possa essere interpretato nel senso che, dal punto di vista della sovvenzione, l'intenzione del produttore agricolo di cessare la sua attività in futuro, o ancora lo status giuridico che ne deriva, è del tutto irrilevante.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1259, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (GU L 160, pag. 113).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 4 marzo 2010 —
Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH**

(Causa C-119/10)

(2010/C 134/35)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente in cassazione: Frisdranken Industrie Winters BV

Resistente: Red Bull GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) a) Se il mero «riempimento» di confezioni, già provviste di un segno [come sopra inteso al punto 3.1 (iv)] debba essere inteso come uso di detto segno nel commercio, ai sensi dell'art. 5 della direttiva sui marchi (¹), anche se detto riempimento avviene come servizio reso ad un altro, e su suo incarico, per contraddistinguere i prodotti di detto committente.
- b) Se ai fini della soluzione della questione 1) a. rilevi se sussista una violazione di cui all'art. 5, n. 1, parte iniziale e lett. a), ovvero lett. b).

- 2) In caso di soluzione affermativa della questione 1) a., se l'uso del segno possa essere vietato nel Benelux, anche in forza dell'art. 5 della direttiva sui marchi, qualora i prodotti recanti il marchio siano esclusivamente destinati all'esportazione verso paesi al di fuori del territorio (a) del Benelux ovvero (b) dell'Unione europea, ed essi all'interno di detto territorio — salvo nell'azienda dove ha avuto luogo il riempimento — non possano essere percepiti dal pubblico.
- 3) In caso di soluzione affermativa della questione 2) (a o b), quale criterio debba essere applicato per risolvere la questione se si configuri una violazione del marchio: se valga il criterio della percezione del consumatore (normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto) nel Benelux o, rispettivamente nell'Unione europea, che in tal caso, nelle circostanze della fattispecie, non può essere determinato se non in via presuntiva o astratta,— ovvero se al riguardo occorra seguire un altro criterio, ad esempio la percezione del consumatore nel paese in cui i prodotti vengono esportati.

(¹) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

Ricorso proposto il 5 marzo 2010 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-121/10)

(2010/C 134/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Flynn, A. Stobiecka-Kuik, K. Walkerová, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione del Consiglio 22 dicembre 2009, 2009/1017/UE, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Ungheria per l'acquisto di terreni agricoli tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (¹);

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Adottando la decisione impugnata, il Consiglio ha disapplicato la decisione della Commissione derivante dalla proposta di misure appropriate contenuta nel punto 196 degli orientamenti agricoli del 2007 e dalla sua accettazione incondizionata da parte dell'Ungheria, decisione che ha obbligato quest'ultima sopprimere, entro il 31 dicembre 2009, due regimi di aiuti per l'acquisto di terreni agricoli. Invocando pretestuose circostanze eccezionali, il Consiglio ha in realtà consentito all'Ungheria di mantenere tali regimi fino alla data di scadenza degli orientamenti agricoli del 2007, il 31 dicembre 2013. Le circostanze fatte valere dal Consiglio a fondamento della propria decisione non hanno, con ogni evidenza, un carattere eccezionale tale da giustificare la decisione adottata e non tengono conto della decisione della Commissione relativa a detti regimi.

A sostegno della propria domanda di annullamento, la Commissione deduce quattro motivi:

- a) In primo luogo, essa afferma che il Consiglio non era competente ad agire ai sensi dell'art. 108, n. 2, terzo comma, TFUE, poiché l'aiuto da esso approvato era un aiuto esistente che l'Ungheria, accettando le misure appropriate che la Commissione le aveva proposto, si era impegnata ad eliminare entro la fine del 2009.
- b) In secondo luogo, il Consiglio, cercando di neutralizzare la decisione relativa alle misure che l'Ungheria poteva conservare fino alla fine del 2009, ma non oltre tale data, è incorso in uno sviamento di potere, in quanto ha consentito che tali misure fossero mantenute fino al 2013.
- c) In terzo luogo, la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di leale cooperazione applicabile agli Stati membri ed anche tra le istituzioni. Con la propria decisione, il Consiglio ha esonerato l'Ungheria dal suo obbligo di cooperazione con la Commissione relativo alle misure appropriate accettate dallo Stato membro in questione nell'ambito della cooperazione stabilita dall'art. 108, n. 1, TFUE e riguardanti l'aiuto esistente per l'acquisto di terreni agricoli.
- d) Con l'ultimo motivo, la Commissione deduce che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione, in quanto ha ritenuto che sussistessero circostanze eccezionali che giustificavano l'adozione della misura approvata.

(¹) GU L 348, pag. 55.